

Spett.le Agenzia delle Entrate – Ufficio di (del Comune
in cui si trova il domicilio fiscale dell'istante)

Via

* * *

ISTANZA DI RIMBORSO

(ex art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973)

* * *

L'Istante «Nome1» «COGNOME1»,

nato/a a, residente a

....., in via

....., codice fiscale

«CODICE_FISCALE1»,

PREMESSO

- che, è stato iscritto/a al Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI dal «DATA_PRIMA_ISCRIZIONE1» al «DATA_CESSAZIONE1» con la qualifica di “Vecchio Iscritto”, avendo aderito alla previdenza complementare, senza soluzione di continuità, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993;
- che il FONDO Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI ha gestito sin dall’origine finanziariamente le somme versate;
- che, a seguito di richiesta di liquidazione per «DesCausaleUscita», in data «DATA_PROSPETTO1» il Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI ha erogato l’importo netto di euro «IMPORTO_EROGATONEL2008», come da comunicazione unita al prospetto di liquidazione (**Allegato 1**);
- che, trattandosi di “Vecchio Iscritto”, l’intero montante accumulato fino al 2000, comprensivo dei rendimenti maturato riferibili al predetto periodo e al netto dei contributi individuali non eccedenti il 4% della retribuzione lorda annua, è stato tassato ai fini IRPEF con l’aliquota del TFR del «ALIQUOTA_TFR1» %, secondo la disciplina vigente per tale categoria di iscritti;
- che, tuttavia, in tema di fondi previdenziali integrativi, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13642 del 24 maggio 2011, dep. il 22.6.2011, che ha disposto che le prestazioni erogate in forma di capitale ai vecchi iscritti a Fondi di previdenza complementare

aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente siano assoggettate, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, al regime di tassazione separata di cui all'art. 17 del TUIR solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. "rendimento netto" imputabile alla gestione finanziaria si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della Legge n. 482/1985 (Allegato 2);

CONSIDERATO

- che, il trattamento tributario dei rendimenti riferibili al maturato ante 2000 indicato dalla Suprema Corte è certamente più favorevole rispetto a quello sinora applicato, in quanto essi avrebbero dovuto essere assoggettati alla minore aliquota del 12,50% in luogo di quella del TFR, applicata su un'unica base imponibile costituita sia dalla sorte capitale (al netto dei contributi non eccedenti il 4% della retribuzione lorda annua) che dai rendimenti maturati fino al 2000;
- che, quindi, la prestazione erogata dal Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata solo sulla sorte capitale, applicando l'aliquota del TFR su una base imponibile di **euro** «BASE_IMPONIBILE_SOLO_CAPITALE1», invece che di **euro** «BASE_IMPONIBILE_CON_VECCHIO_CRITERIO1», determinata, con riferimento al montante ante 2000, scomputando non solo l'importo dei contributi non eccedenti il 4% della retribuzione lorda annua, ma anche la quota parte dei rendimenti maturati in detto periodo, pari ad **euro** «BASE_IMPONIBILE_SOLO_RENDIMENTI1», e che, invece, avrebbero dovuto essere autonomamente assoggettati alla minore aliquota del 12,50%;
- che, pertanto, l'imposta dovuta sulla sorte capitale è pari ad **euro** «IMPOSTA_2000_SU_BASE_CAPITALE1»;
- che, l'imposta dovuta sui rendimenti al 31.12.2000 è pari ad **euro** «IMPOSTA_2000_SU_BASE_RENDIMENTI1»;
- che, quindi, secondo il criterio indicato dai giudici di legittimità, l'imposta complessivamente dovuta sulla sorte capitale secondo il calcolo sopra riportato e sui rendimenti mediante applicazione della ritenuta del 12,50% avrebbe dovuto essere pari ad **euro**

«IMPOSTA_FINO_AL_2000_CON_NUOVO_CRITERIO_»;

- che, invece, come risulta dal prospetto riepilogativo di liquidazione della posizione individuale rilasciato dal Fondo del Gruppo SANPAOLO IMI (**Allegato 1**), l'ammontare delle ritenute effettuate ai fini IRPEF con riferimento al maturato ante 2000 è stato pari ad **euro** «**IMPOSTA_FINO_AL_2000_CON_VECCHIO_CRITERI**»(ritenuta Irpef a tassazione separata dovuta su posizione maturata fino al 31.12.2000);
- che, pertanto, la differenza tra le ritenute effettuate in sede di erogazione della prestazione e gli importi sopra ricalcolati per effetto del criterio indicato nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, pari ad **euro** «**MAGGIORE_IMPOSTA_APPLICATA**», costituisce un credito di imposta che deve essere rimborsato.

Tutto quanto premesso e considerato, l'Istante

CHIEDE

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, che venga disposto il rimborso della maggiore IRPEF versata, pari ad **euro** «**MAGGIORE_IMPOSTA_APPLICATA**», oltre agli interessi maturati e maturandi, accreditando la predetta somma sul conto corrente bancario dell'Istante

.....

codice IBAN

Data,

Firma dell'Istante

Allegati in fotocopia:

1. prospetto di liquidazione della posizione individuale erogata dal Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI;
2. copia sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13642 del 24.5.2011, dep. il 22.6.2011;
3. dichiarazione sottoscritta dal Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI, in cui si attestano specificamente i dati sopra indicati.